

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE FEDERALE D'APPELLO

II° SEZIONE

COMUNICATO UFFICIALE N. 084/CF

(2017/2018)

Si dà atto che la Corte Federale d'Appello, nella riunione tenutasi in Roma il 28 febbraio 2018, ha adottato le seguenti decisioni:

I COLLEGIO

Avv. Maurizio Greco – Presidente; Avv. Serapio Deroma, Dott. Luigi Impeciati – Componenti; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

1. RICORSO DELLA SOCIETA' CATANZARO CALCIO 2011 SRL AVVERSO LA SANZIONE DELLA PENALIZZAZIONE DI PUNTI 1 IN CLASSIFICA INFLITTA ALLA RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DELL'ART. 4, COMMA 1 C.G.S. SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE - NOTA N. 2364/64 PF 17-18 GP/GC/BLP DEL 27.9.2017 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 34 del 19.12.2017)

ORDINANZA ISTRUTTORIA

La C.F.A.,

visti gli atti del ricorso e udite, in data odierna, le parti.

Valutati i fatti e la documentazione prodotta, ritiene necessario procedersi ad approfondimento istruttorio e, per l'effetto, emette la seguente ordinanza.

“Dispone che sia prodotta, a cura dell'appellante, specifica dichiarazione da parte del competente Istituto Bancario attestante che la nota del 22 dicembre 2017, rilasciata dalla Banca medesima, si riferisce alla procura ad operare sul conto corrente dedicato della società calcistica per gli adempimenti di cui è causa.

Sospende, ai sensi dell'art. 38, comma 5 lett. b) del C.G.S. C.O.N.I., i termini di prescrizione e concede a parte appellante termini per l'adempimento richiesto sino al 20 marzo 2018.”

2. RICORSO DELLA SOCIETA' SS SAMBENEDETTESE ARL AVVERSO LE SANZIONI:

- **INIBIZIONE PER GIORNI 30 INFLITTA AL SIG. FEDELI FRANCO, ALL'EPOCA DEI FATTI AMMINISTRATORE UNICO E LEGALE RAPPRESENTANTE P.T. DELLA SOCIETÀ RECLAMANTE, PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1 BIS, COMMA 1 C.G.S., IN RELAZIONE AL PUNTO L), LETT. M), DEL TITOLO III – CRITERI SPORTIVI E ORGANIZZATIVI – DEL SISTEMA DELLE LICENZE NAZIONALI PER L'AMMISSIONE AL CAMPIONATO DI LEGA PRO S.S. 2016/17 PUBBLICATO CON COM. UFF. N. 368/A DEL 26.4.2016;**
- **AMMENDA DI € 20.000,00 INFLITTA ALLA SOCIETÀ RECLAMANTE, AI SENSI DELL'ART. 4, COMMA 1 C.G.S.;**

SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE – NOTA N. 3915/35 PF 17-18 GC/GP/AC DEL 10.11.2017 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 35/TFN del 23.1.2018)

La C.F.A., accoglie il ricorso come sopra proposto dalla società SS Sambenedettese ARL di San Benedetto Del Tronto (AP) e annulla le sanzioni inflitte. Dispone restituirsi la tassa reclamo.

3. RICORSO DELLA SOCIETA' SS SAMBENEDETTESE ARL AVVERSO LE SANZIONI:

- INIBIZIONE PER GIORNI 30 INFLITTA AL SIG. FEDELI FRANCO, ALL'EPOCA DEI FATTI AMMINISTRATORE UNICO E LEGALE RAPPRESENTANTE P.T. DELLA SOCIETÀ RECLAMANTE, PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1 BIS, COMMA 1 C.G.S., IN RELAZIONE AL PUNTO L), LETT. H), DEL TITOLO III - CRITERI SPORTIVI E ORGANIZZATIVI - DEL SISTEMA DELLE LICENZE NAZIONALI PER L'AMMISSIONE AL CAMPIONATO DI LEGA PRO S.S. 2016/17 PUBBLICATO CON COM. UFF. N. 368/A DEL 26.4.2016;
- AMMENDA DI € 20.000,00 INFLITTA ALLA SOCIETÀ RECLAMANTE, AI SENSI DELL'ART. 4, COMMA 1 C.G.S.;

SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE - NOTA N. 3971/36 PF 17-18 GC/GP/AC DEL 13.II.2017 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 35/TFN del 23.1.2018)

La C.F.A., accoglie il ricorso come sopra proposto dalla società SS Sambenedettese ARL di San Benedetto Del Tronto (AP) e annulla le sanzioni inflitte. Dispone restituirsi la tassa reclamo.

II COLLEGIO

Avv. Maurizio Greco - Presidente; Avv. Roberto Borgogno, Dott. Roberto Caponigro - Componenti; Dott. Antonio Metitieri - Segretario.

4. RICORSO DELLA SOCIETA' VICENZA CALCIO SPA AVVERSO LE SANZIONI:

- INIBIZIONE PER GIORNI 30 INFLITTA AL SIG. PASTORELLI ALFREDO, ALL'EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE E LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETÀ RECLAMANTE, PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1 BIS, COMMA 1 C.G.S., IN RELAZIONE AL PUNTO L), LETT. I), DEL TITOLO III - CRITERI SPORTIVI E ORGANIZZATIVI - DEL SISTEMA DELLE LICENZE NAZIONALI PER L'AMMISSIONE AL CAMPIONATO PROFESSIONISTICO DI SERIE B S.S. 2016/17 PUBBLICATO CON COM. UFF. N. 367/A DEL 26.4.2016;
- AMMENDA DI € 40.000,00 INFLITTA ALLA SOCIETÀ RECLAMANTE, AI SENSI DELL'ART. 4, COMMA 1 C.G.S.;

SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE - NOTA N. 4128/21 PF 17-18 GC/GP/AC DEL 16.II.2017 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 37/TFN del 31.1.2018)

La C.F.A., accoglie il ricorso come sopra proposto dalla società Vicenza Calcio SpA di Vicenza (VI) e annulla le sanzioni inflitte. Dispone restituirsi la tassa reclamo.

5. RICORSO DELLA SOCIETA' AC LUMEZZANE SPA AVVERSO LE SANZIONI:

- INIBIZIONE PER GIORNI 40 INFLITTA AL SIG. CAVAGNA RENZO FAUSTO, ALL'EPOCA DEI FATTI AMMINISTRATORE UNICO E LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETÀ RECLAMANTE, PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1 BIS, COMMA 1 C.G.S., IN RELAZIONE AL PUNTO L), LETT. G) E I), DEL TITOLO III - CRITERI SPORTIVI E ORGANIZZATIVI - DEL SISTEMA DELLE LICENZE NAZIONALI PER L'AMMISSIONE AL CAMPIONATO PROFESSIONISTICO DI LEGA PRO S.S. 2016/17 PUBBLICATO CON COM. UFF. N. 368/A DEL 26.4.2016;
- AMMENDA DI € 40.000,00 INFLITTA ALLA SOCIETÀ RECLAMANTE, AI SENSI DELL'ART. 4, COMMA 1 C.G.S.;

SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE - NOTA N. 4230/47 PF 17-18 GC/GP/AC DEL 20.II.2017 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 37/TFN del 31.1.2018)

La C.F.A., accoglie il ricorso come sopra proposto dalla società AC Lumezzane SpA di Lumezzane (BS) e annulla le sanzioni inflitte. Dispone restituirsi la tassa reclamo.

III COLLEGIO

Avv. Maurizio Greco – Presidente; Dott. Marco Lipari – Vice Presidente; Dott. Luigi Impeciati – Componenti; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

6. RICORSO DEL SIG. STOPPA Vito (ALL'EPOCA DEI FATTI TESSERATO IN QUALITÀ DI ALLENATORE PER LA SOCIETÀ ASD FUTSAL BISCEGLIE 1990) AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA DI MESI 2 INFLITTA AL RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1 BIS, COMMA 1 E 5, COMMA 1 C.G.S SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE - NOTA N. 4615/373 PF 16-17 GP/GT/AG DEL 28.11.2017 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 39/TFN dell'8.2.2018)

7. RICORSO DELLA SOCIETÀ ASD FUTSAL BISCEGLIE 1990 AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 500,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 4, COMMA 2 E 5, COMMA 2 C.G.S SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE - NOTA N. 4615/373 PF 16-17 GP/GT/AG DEL 28.11.2017 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 39/TFN dell'8.2.2018)

La C.F.A., riuniti preliminarmente i ricorsi nn. 6 e 7, rispettivamente proposti dal sig. Stoppa Vito e dalla società ASD Futsal Bisceglie 1990 di Bisceglie (BT), li accoglie e annulla le sanzioni inflitte. Dispone restituirsi le tasse reclamo.

IL PRESIDENTE
Maurizio Greco

Pubblicato in Roma il 28 febbraio 2018

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Roberto Fabbricini